

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1992****recante approvazione del programma relativo alla bonamiosi e alla marteiliosi,
presentato dall'Irlanda****(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)****(93/56/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che gli Stati membri possono presentare alla Commissione un programma che consenta loro di ottenere lo statuto di zona riconosciuta per quanto si riferisce a talune malattie che colpiscono i molluschi;

considerando che l'Irlanda ha presentato il 19 ottobre 1992 un programma relativo alla bonamiosi e alla marteiliosi per il proprio territorio;

considerando che questi programmi definiscono le zone geografiche, le misure che dovranno essere adottate dai servizi ufficiali, le procedure che dovranno essere seguite dai laboratori, l'importanza delle malattie in questione e le misure di lotta in caso di scoperta di una di queste malattie;

considerando che, dopo un esame, questi programmi si sono rivelati conformi alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma relativo alla bonamiosi e alla marteiliosi presentato dall'Irlanda è approvato.

Articolo 2

L'Irlanda mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi ai programmi di cui all'articolo 1 entro il 1° gennaio 1993.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.